

Pali per antenne: quando è necessaria l'autorizzazione paesaggistica?

Alfonsina Capone

I pali telescopici per antenne sono sistemi molto funzionali, realizzati in alluminio, acciaio inox e fibra di vetro. Nonostante ciò potrebbero nascere condizioni in aree soggette a vincoli paesaggistici, dove la distinzione tra nuova costruzione e manutenzione straordinaria potrebbe determinare la necessità di un'autorizzazione paesaggistica. La sentenza del Consiglio di Stato n. 9616/2025 gioca un ruolo cruciale, confermando la legittimità dell'ordinanza comunale che dichiarava abusivo un palo di sostegno per antenne, installato senza le necessarie autorizzazioni.

Autorizzazioni paesaggistiche e pali telescopici

Spesso quando si devono installare delle antenne si ricorre all'utilizzo di pali telescopici, per la loro semplicità di montaggio e la vasta scelta tra le varie tipologie presenti sul mercato. Essi rappresentano un dispositivo composto da più sezioni tubolari inseriti concentricamente l'una dentro l'altra, in modo da poter estendere o retrarre il palo a seconda delle necessità.

Di solito i materiali utilizzati sono per la realizzazione di tali pali:

- l'alluminio;
- l'acciaio inox;
- fibra di vetro.

Quando si decide di installare un sistema del genere, soprattutto in zona sottoposta a vincoli paesaggistici, è fondamentale stabilire se si tratti di una nuova costruzione o di una ristrutturazione, in quanto a seconda del caso si è tenuti o meno a richiedere l'autorizzazione paesaggistica.

Infatti secondo l'**art. 149**, del **DLGS n. 42/2004**:

"Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera b) e dell'articolo 156, comma 4, non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159:

*a) per gli interventi di **manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo** che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;*

*b) per gli **interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale** che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;*

*c) per il **taglio colturale, la forestazione, la riforestazione**, le opere di **bonifica**, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dagli articoli 136 e 142, comma 1, lettera g) purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia."*

A chiarire se per un palo telescopico di nuova costruzione possa o meno decorrere l'autorizzazione mediante permesso di costruzione in zona vincolata è la sentenza del Consiglio di Stato n. 9616/2025.

La controversia sul palo telefonico: la conferma dell'abusività

Al centro della disputa che coinvolge la sentenza del Consiglio di Stato n. 9616/2025 vi è la legittimità della costruzione di un palo di sostegno per antenne radiofoniche, ritenuto abusivo dall'amministrazione comunale. La questione si complica ulteriormente dall'accertamento della preesistenza dell'opera e dalla sua qualificazione in relazione alle normative vigenti in materia di paesaggio e urbanistica.

La vicenda risale al 2015 quando il Comune di Stintino emise un'ordinanza di demolizione relativamente ad un palo telescopico installato dalla società ricorrente e ritenuto abusivo. La società sosteneva invece che l'impianto fosse presente fin dal 1980 e che i lavori effettuati nel 2013 fossero semplici interventi di manutenzione, esenti da autorizzazioni paesaggistiche.

Tuttavia, è emerso che nel 2013 il palo preesistente era stato sostituito con una struttura più alta e di diversa conformazione, senza le necessarie autorizzazioni tra cui quella paesaggistica. Il TAR per la Sardegna aveva già respinto il ricorso della società, confermando la legittimità dell'ordinanza comunale e sostenendo che la sostituzione di un'opera fosse un intervento *"(...) non rientrante tra le esenzioni di cui all'art. 149, lett. a) del d.lgs. 42/2004 e non privo di rilevanza per gli aspetti paesaggistici"*, nonostante la funzione del palo fosse di fatto *"assimilabile alle opere di urbanizzazione primarie"*.

Poiché in disaccordo, la società ha presentato ricorso al Consiglio di Stato.

La società ha presentato varie argomentazioni tra cui sosteneva che il palo fosse già presente dal 1980 e che i lavori del 2013 fossero solo manutenzione ordinaria e di conseguenza esenti da autorizzazioni.

Il Collegio ha rigettato tutte le censure, confermando la sentenza del TAR Sardegna evidenziando che *"Il materiale probatorio raccolto è univoco negli esiti e conferma l'avvenuta sostituzione nel 2013 del palo precedente con uno avente diversa altezza e conformazione. (...) **L'intervento** in parola, per come accertato dal Comune sulla base delle prove sopra esaminate, **non può farsi rientrare tra quelli per i quali non occorre il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica** ai sensi dell'art. 149, lett. a), del d.lgs. n. 42/2004, per il fatto che non si tratta di intervento di manutenzione ordinaria o di antenne di modestissime dimensioni."*

Il palo installato nel 2013 sarebbe, quindi, da considerare come una struttura nuova e non un semplice intervento di manutenzione, ancorché straordinaria, e quindi soggetta ad autorizzazione paesaggistica.

La sentenza sottolinea come **la pubblica utilità di un'opera non giustifichi il bypass delle regole**, soprattutto in aree ove sia prevista la tutela del paesaggio. In definitiva, le autorizzazioni devono essere richieste prima degli interventi, e le prove della legittimità devono essere chiare e incontrovertibili.